SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 ottobre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 settembre 2021.

Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali. (21A06329) . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 23 agosto 2021.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2021. (21A06332) . . . . *Pag.* 7

DECRETO 14 ottobre 2021.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. Modifica delle denominazioni della sostanza bromadolina/U4793e, presente nella Tabella I. (21A06325) . . . . *Pag.* 11

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DECRETO 30 settembre 2021.

Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. (21A06395) . . . . *Pag.* 12

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 19 ottobre 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria – olio essenziale a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bergamotto di Reggio Calabria – olio essenziale». (21A06326) . . . . *Pag.* 15

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 12 ottobre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Sebastiano società cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (21A06327) . . . . *Pag.* 17

DECRETO 12 ottobre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.C.E.P.P. Cooperativa commissionaria esercizi pubblici pastic-cerie società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma. (21A06328) . . *Pag.* 17

DECRETO 12 ottobre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fede e Lavoro di S. Pietro in Casale società cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (21A06330). . . . . . *Pag.* 18

DECRETO 12 ottobre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa produttori latte di Amatrice società cooperativa agricola», in Amatrice e nomina del commissario liquidatore. (21A06331). . . . . . *Pag.* 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fucidin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1164/2021). (21A06214). . . . . *Pag.* 20

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Loette», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1168/2021). (21A06215). . . . . *Pag.* 21

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Netildex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1170/2021). (21A06216). . . . . *Pag.* 22

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobradex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1180/2021). (21A06217) . . . . *Pag.* 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Niquitin» (21A06348). . . . . *Pag.* 25

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Annister» (21A06359). . . . . *Pag.* 25

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dibase» (21A06360) . . . . *Pag.* 26

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gamunex» (21A06361). . . . . *Pag.* 26

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Voxisud» (21A06362). *Pag.* 27

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urochinasi EG» (21A06363) . . . . *Pag.* 27

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (21A06364). . . . . *Pag.* 27

Ministero della transizione ecologica

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società A2A Gencogas S.p.a., in Piacenza. (21A06276) . . . . *Pag.* 28
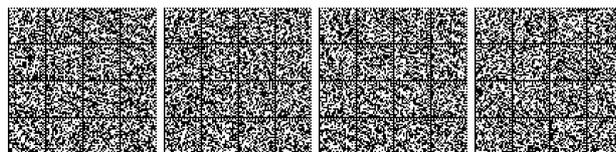
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 settembre 2021.

Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l'art. 22-*bis*, riguardante attuazione del processo di statizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare l'art. 264, concernente ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei conservatori, l'art. 265, concernente i relativi organici, e l'art. 485, concernente riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, e in particolare l'art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, e in particolare l'art. 15 recante «Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l'art. 1, commi 284 e 285;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, che sopprime il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, e in particolare l'art. 1, commi da 887 a 894;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l'art. 13, comma 2, che prevede la figura del direttore amministrativo, e l'art. 14, comma 2, lettera *c)*, ai sensi del quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha elaborato uno schema-tipo di regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, che prevede, in particolare, la figura del direttore di ragioneria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, concernente il regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 novembre 2000, 27 dicembre 2000 e 16 marzo 2001, e il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 aprile 2002 concernenti la dotazione organica del personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali;
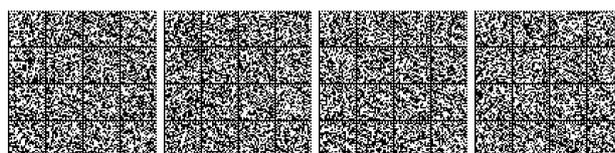
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 novembre 2001 concernente la dotazione organica del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, recante settori artistico-disciplinari delle accademie di belle arti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, e successive modificazioni, recante settori artistico-disciplinari dei conservatori di musica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 febbraio 2019, n. 121, che disciplina il processo di statizzazione di cui al citato art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, e in particolare l'art. 2, il quale prevede al comma 3, lettera *b)*, che la commissione costituita ai sensi del comma 1 propone «la dotazione organica delle istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, secondo periodo del decreto-legge» e, al comma 5, che «la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca […] Al predetto decreto sono allegati […] la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera *b)*»;

Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto n. 121 del 2019, che, nell'indicare la documentazione da allegare alla domanda di statizzazione, prevede, alla lettera *c)*, «l'elenco nominativo del personale docente e non docente in servizio, compresi eventuali comandi o distacchi da altri enti, presso l'Istituto alla data del presente decreto o che lo era alla data del 24 giugno 2017 indicando le modalità di reclutamento e allegando il contratto di ogni soggetto, la retribuzione percepita e gli oneri riflessi, i titoli accademici e professionali, l'anzianità di servizio maturata presso l'Istituto, fatta salva in ogni caso la priorità nell'immissione nei ruoli dello Stato, del personale a tempo indeterminato assunto secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2019, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2017;

Visto il predetto art. 22-*bis*, comma 2, terzo periodo, secondo cui «Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

Visto l'art. 22-*bis*, comma 2, quarto periodo, secondo cui «Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti di lavoro flessibile, pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali»;

Visto l'art. 22-*bis*, comma 2, quinto periodo, secondo cui «Completato l'inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai sensi del terzo periodo, può altresì essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data al 1° dicembre 2020»;

Vista la nota 27 giugno 2019, prot. 10637, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la quale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo l, comma 1, del decreto n. 121 del 2019, è stato dato avvio alla presentazione delle istanze di statizzazione;

Preso atto della documentazione inviata dalle istituzioni che hanno presentato istanza di statizzazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 121 del 2019;

Visto il contratto collettivo nazionale del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018 sottoscritto il 19 aprile 2018;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega al Ministro per la pubblica amministrazione, on. Renato Brunetta;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a. per «Istituzioni», gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti oggetto del processo di statizzazione di cui all'art. 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b. per «Dotazione organica complessiva», la dotazione organica del personale docente e tecnico-amministrativo degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti oggetto del processo di statizzazione di cui all'art. 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, determinata complessivamente ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;

c. per «Dotazione organica d'istituzione», la dotazione organica del personale docente e tecnico-amministrativo di ciascuno degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti oggetto del processo di statizzazione di cui all'art. 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, determinata ai sensi dell'art. 3 del presente decreto;

d. per «Costo equivalente», gli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM - personale a tempo indeterminato, di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143;
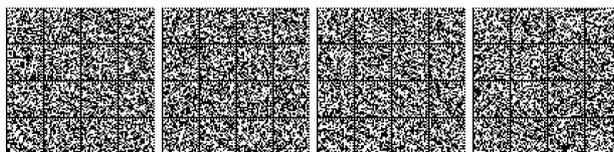
e. per «Profili professionali amministrativi», i profili professionali previsti per la sezione AFAM dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, ovvero «Direttore amministrativo - EP2», «Direttore di ragioneria o di biblioteca - EP1», «Collaboratore», «Assistente», «Coadiutore»;

f. per «Qualifica docente», le qualifiche di docente di I fascia e docente di II fascia, previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 aprile 2018, di cui la qualifica di docente di II fascia, ai sensi dell'art. 98 dello stesso CCNL, è da intendersi «ad esaurimento»;

g. per «Settore disciplinare», ciascuno dei settori disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al presente decreto si considerano «in servizio» anche coloro che, alle date indicate, risultino assenti in applicazione di disposizioni di legge o contrattuali, nonché coloro che siano in servizio in forza di comandi o distacchi da altri enti.

Art. 2.

Determinazione della dotazione organica complessiva

1. La dotazione organica complessiva del personale docente e tecnico-amministrativo delle istituzioni è costituita complessivamente dal:

a. personale docente e non docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b. personale docente e non docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

c. personale non docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro flessibile;

d. personale docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro flessibile con un impegno orario, nell'anno accademico 2016/2017, pari ad almeno settantacinque ore.

Art. 3.

Determinazione della dotazione organica d'istituzione

1. La dotazione organica del personale docente di ciascuna istituzione è pari, per ogni ruolo docente, complessivamente al:

a. personale docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b. personale docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con un impegno orario, nell'anno accademico 2016/2017, pari ad almeno centoventicinque ore;

c. personale docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro flessibile con un impegno orario, nell'anno accademico 2016/2017, pari ad almeno centoventicinque ore.

2. La dotazione organica del personale tecnico-amministrativo di ciascuna istituzione è pari, per ogni profilo professionale come individuato in base agli atti risultanti dalla domanda di statizzazione, complessivamente al:

a. personale non docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b. personale non docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

c. personale non docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro flessibile.

3. Nei limiti della spesa relativa alla dotazione organica complessiva di cui all'art. 2 valutata al costo equivalente, le dotazioni organiche d'istituzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere integrate in base ai seguenti criteri, indicati in ordine di priorità:

a. attribuzione di un direttore amministrativo - EP2 ad ogni istituzione che ne sia priva, considerando, a tal fine, come istituzione ogni insieme di istituzioni che abbiano presentato progetti di fusione ovvero ogni insieme di istituzioni che abbiano presentato progetti di federazione che prevedano un solo direttore amministrativo;

b. attribuzione di un direttore di ragioneria - EP1 ad ogni istituzione che ne sia priva, considerando, a tal fine, come istituzione ogni insieme di istituzioni che abbiano presentato progetti di fusione ovvero ogni insieme di istituzioni che abbiano presentato progetti di federazione che prevedano un solo direttore di ragioneria;

c. attribuzione di assistenti ad ogni istituzione che ne abbia un numero inferiore a tre, fino al raggiungimento di tre assistenti in organico, considerando, a tal fine, come istituzione ogni insieme di istituzioni che abbiano presentato progetti di fusione;

d. attribuzione di coadiutori ad ogni istituzione che ne abbia un numero inferiore a quattro, fino al raggiungimento di quattro coadiutori in organico, considerando, a tal fine, come istituzione ogni insieme di istituzioni che abbiano presentato progetti di fusione;

e. attribuzione di docenti ad ogni istituzione che presenti un rapporto tra il numero di studenti, calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2019, e il numero di docenti superiore a ventidue, fino al raggiungimento di un rapporto pari a ventidue, arrotondando per difetto valori compresi tra ventidue e ventitré.

4. La dotazione organica di ciascuna Istituzione è rideterminabile da parte della medesima istituzione ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera *d)*, e comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

5. Le conversioni di posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa sono possibili in seguito all'avvenuta statizzazione e al completamento dell'inquadramento del personale di cui all'art. 4 del presente decreto.

6. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui all'art. 4 del presente decreto e delle successive procedure di statizzazione, le istituzioni, a seguito dell'adozione del decreto di statizzazione che approva la dotazione organica, comunicano al Ministero dell'università e della
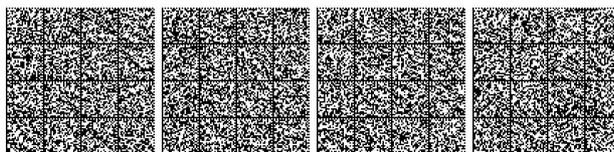
ricerca la ripartizione della dotazione organica di personale docente in cattedre e settori disciplinari, previa delibera del consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico. L'individuazione delle cattedre e le eventuali successive conversioni di cattedra non costituiscono variazione della dotazione organica.

7. L'individuazione di cattedre di docenza di II fascia comporta, per ciascuna cattedra, l'accantonamento della differenza tra il costo equivalente di un docente di I fascia e il costo equivalente di un docente di II fascia, ai fini della trasformazione delle cattedre di II fascia in cattedre di I fascia ai sensi dell'art. 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 4.

Inquadramento del personale

1. Alla luce della definizione delle dotazioni organiche, il processo di inquadramento nei ruoli dello Stato avviene secondo le modalità indicate di seguito.

2. Ai fini dell'inquadramento, ciascuna istituzione predispone due distinti elenchi.

3. Nell'«Elenco A» è collocato il personale, che, presentata apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere in servizio presso l'istituzione alla data del 24 giugno 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza;

b. per il personale docente, se in servizio alla data del 24 giugno 2017 con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine, l'aver prestato servizio per tre anni accademici, con svolgimento per ciascuno di tali anni di almeno centoventicinque ore di insegnamento, presso le istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché presso le istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico 2020/2021, ancorché non ancora svolte;

c. per il personale tecnico amministrativo, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

4. Nell'«Elenco B» è collocato il personale non iscritto nell' «Elenco A», il quale, presentata apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere in servizio presso l'istituzione alla data del 1° dicembre 2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o con contratto di lavoro flessibile relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza;

b. per il personale docente, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine, l'aver prestato servizio per tre anni accademici, con svolgimento, per ciascuno di tali anni, di almeno centoventicinque ore di insegnamento, presso le istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché presso le istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico 2020/2021 ancorché non ancora svolte;

c. per il personale tecnico-amministrativo, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

5. L'istituzione verifica che la modalità utilizzata per la selezione, che ha dato luogo alla stipula del contratto, è riconducibile a una procedura concorsuale pubblica ai sensi del comma 6.

6. Ai fini del presente decreto, per procedura concorsuale pubblica si intende qualsiasi procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di legge. Ai fini del presente decreto rilevano le seguenti fattispecie di selezione del personale a tempo indeterminato, determinato o con contratto di lavoro flessibile:

a. per il personale docente, concorso per esami e/o titoli, collocazione in una graduatoria nazionale e/o d'istituto e/o ad esaurimento, ovvero procedura comparativa;

b. per il personale tecnico amministrativo, concorso per esami e/o titoli, collocazione in una graduatoria nazionale e/o d'istituto e/o ad esaurimento o procedura comparativa ovvero, per il profilo di coadiutore, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

7. Il passaggio nei ruoli avviene, prioritariamente, per il personale collocato nell'«Elenco A» e, in subordine, per il personale collocato nell'«Elenco B», secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'art. 5, nei limiti della dotazione organica approvata con decreto di statizzazione e delle risorse a tal fine stanziate.

Art. 5.

Gradualità e criteri di inquadramento

1. Per procedere all'inquadramento nei ruoli dello Stato, ciascuna istituzione redige, per ciascun settore disciplinare per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'art. 3, comma 6, e distintamente per gli elenchi «A» e «B», una graduatoria per il personale docente e, per ciascun profilo tecnico-amministrativo e distintamente per gli elenchi «A» e «B», una
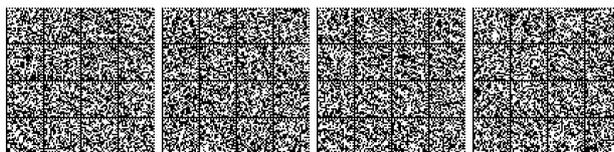
graduatoria per il personale tecnico-amministrativo, in base ai punteggi indicati di seguito:

a. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, titolare di un contratto a tempo indeterminato rientrante nell'*ex* comparto AFAM: punti 10 per ogni anno accademico di titolarità nel medesimo Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre Istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, anche l'anno accademico in corso;

b. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, titolare di un contratto a tempo indeterminato rientrante nell'*ex* comparto AFAM: punti 5 per ogni anno accademico di titolarità in altro Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, anche l'anno accademico in corso;

c. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato rientrante nell'*ex* comparto AFAM: punti 8 per ogni anno accademico di titolarità (intendendo, a tal fine, l'aver svolto nel corso del medesimo anno accademico almeno centoventicinque ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma) nel medesimo Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico in corso;

d. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato rientrante nell'*ex* comparto AFAM: punti 3 per ogni anno accademico di titolarità (intendendo, a tal fine, l'aver svolto nel medesimo anno accademico almeno centoventicinque ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma) in altro Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico in corso;

e. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto di lavoro flessibile: punti 7 per ogni anno accademico di titolarità (intendendo, a tal fine, l'aver svolto nel medesimo anno accademico almeno centoventicinque ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma) nel medesimo Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico in corso;

f. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto di lavoro flessibile: punti 2 per ogni anno accademico di titolarità (intendendo, a tal fine, l'aver svolto nel medesimo anno accademico almeno centoventicinque ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma) in altro Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico in corso;

g. per il personale tecnico-amministrativo, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, titolare di un contratto a tempo indeterminato rientrante nell'*ex* comparto AFAM o nell'*ex* comparto regioni e autonomie locali: punti 1 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio effettivo, prestato presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

h. per il personale tecnico-amministrativo, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato rientrante nell'*ex* comparto AFAM o nell'*ex* comparto regioni e autonomie locali: punti 0,8 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio effettivo prestato presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

i. per il personale tecnico-amministrativo reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto di lavoro flessibile: punti 0,7 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio effettivo prestato presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. I punteggi di cui al comma 1, se attribuiti per servizi relativi ai corsi di cui all'art. 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, sono moltiplicati per un coefficiente pari a 0,3 (zero virgola *tre)* nella sola porzione riferita a tali servizi.

3. Al momento della formazione delle graduatorie di cui al comma 1 è attribuita, in ogni caso e a prescindere dal punteggio attribuito, priorità al personale in servizio con contratto a tempo indeterminato.

4. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli dello Stato, per il solo personale docente, è attribuito un punteggio aggiuntivo a coloro che sono in possesso dei titoli accademici e professionali, come di seguito specificato:

a. diploma conseguito in base al previgente ordinamento o diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 1 della legge n. 508 del 1999, dalle istituzioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da università statali o non statali legalmente riconosciute: punti 10 per ciascun titolo attinente al medesimo Settore disciplinare e punti 5 per ciascun titolo attinente ad altro Settore disciplinare;
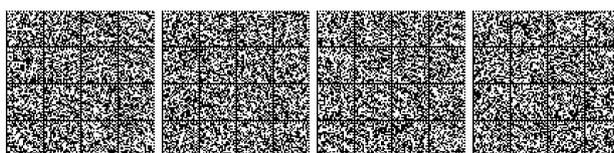
b. diploma conseguito in base al previgente ordinamento o diploma accademico di I livello rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 1 della legge n. 508 del 1999, dalle istituzioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, laurea rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute: punti 6 per ciascun titolo attinente al medesimo Settore disciplinare, punti 3 per ciascun titolo attinente ad altro Settore disciplinare. Tali titoli sono oggetto di valutazione solo se non è attribuito il punteggio di cui alla lettera *a*. del presente comma;

c. diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia nazionale di S. Cecilia in Roma: punti 10 per ciascun titolo;

d. dottorato di ricerca rilasciato da università statali e non statali legalmente riconosciute, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005: punti 8 per ciascun titolo;

e. *master* di I o di II livello rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 1 della legge n. 508 del 1999, dalle istituzioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, da università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento *post lauream* di cui all'art. 3, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005: punti 2 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 4.

5. In caso di accorpamento o soppressione dell'istituzione, disposti ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 febbraio 2019, n. 121, si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini della determinazione e approvazione delle dotazioni organiche, nonché dell'inquadramento del relativo personale nei ruoli dello Stato. Le procedure previste dall'art. 3, al comma 6, dall'art. 4 e dal presente articolo, ai commi da 1 a 4, sono poste in essere dall'istituzione. Se l'istituzione non provvede, il potere sostitutivo è attribuito al competente ufficio del Ministero dell'università e della ricerca. L'assegnazione del personale presso le sedi delle istituzioni statali o in corso di statizzazione è disposta sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Art. 6.

Inquadramento contrattuale

1. L'inquadramento avviene mediante la sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dei profili professionali previsti per la sezione AFAM dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione e ricerca», con assegnazione all'istituzione per la quale l'istanza di inquadramento presentata è stata accolta.

2. Per il personale già in servizio con contratto di natura subordinata stipulato ai sensi del CCNL del comparto Istruzione e ricerca ovvero ai sensi di precedente CCNL del comparto AFAM, l'inquadramento avviene nell'ambito della medesima classe stipendiale di appartenenza, ovvero in base ai servizi prestati e valutati ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1, nonché ai servizi prestati precedentemente. Ai fini dell'applicazione dell'art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, richiamato dall'art. 19 del CCNL del comparto AFAM del 4 agosto 2010, è riconosciuto il servizio pre-ruolo anche prestato negli istituti musicali pareggiati e nelle accademie di belle arti legalmente riconosciute.

3. Per il personale già in servizio con contratto di natura subordinata stipulato ai sensi di CCNL diverso da quello di cui al comma 1, l'inquadramento avviene nella classe stipendiale con 0-2 anni di anzianità di servizio del CCNL Istruzione e ricerca - sezione AFAM. Il personale conserva il trattamento economico complessivo precedente ove più favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta mediante assegno personale, progressivamente riassorbibile al maturare dell'anzianità di servizio.

4. Per il personale già in servizio con contratto di natura diversa da quelli di cui ai commi 1 e 2, l'inquadramento avviene nella classe stipendiale con 0-2 anni di anzianità di servizio del CCNL Istruzione e ricerca - sezione AFAM. Il personale conserva il trattamento economico complessivo precedente su base annua ove più favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta mediante assegno personale, progressivamente riassorbibile al maturare dell'anzianità di servizio.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 rimangono in vigore fino a diverso inquadramento, definito con uno o più decreti del Ministero dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2021

p. *il Presidente*
del Consiglio dei ministri
il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'università
e della ricerca
MESSA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
FRANCO

21A06329
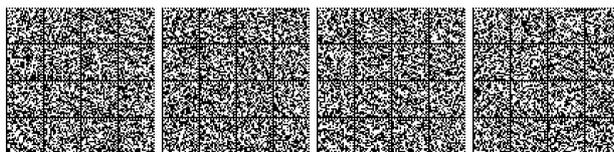
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 agosto 2021.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2021.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi», e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive modificazioni, che stabilisce che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto, l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1986, n. 228;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, e successive modificazioni recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996 n. 125;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2015, n. 144, come da ultimo prorogata dall'ordinanza 23 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2020, n. 169;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 gennaio 2021, concernente la determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 2021, n. 70;

Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto, pertanto, di non differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto di procedere alla determinazione per l'anno 2021 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota prot. 165484 del 12 aprile 2021, sugli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2021 e, ai fini della determinazione dell'indennizzo per la categoria degli ovi-

caprini, sulla conferma della decurtazione pari al 35% dell'indennità riconosciuta per il 2021 per la categoria di ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con età uguale o maggiore a sei anni.

Decreta:

Art. 1.

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in euro 473,81.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in euro 869,00.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in euro 465,79.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in euro 853,63.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto, parte integrante dello stesso, sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

7. Le misure delle indennità di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2021 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2021.

Art. 2.

Indennizzi previsti per gli avi-caprini

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, è stabilita in euro 111,72 per i capi iscritti e in euro 89,19 (93,32 - 4,42%) per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2021.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, è stabilita in euro 147,75 per i capi iscritti e in euro 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2021.

3. Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2021.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2021

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 2599
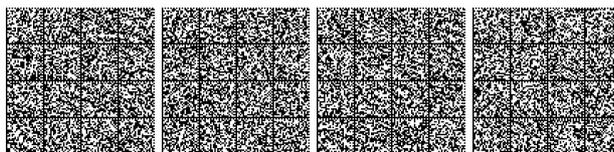
ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2021

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 473,81		Indennità spettante nella misura massima di€ 869,00 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO				
maschio e femmina	148,61	116,65	271,20	223,80
VITELLONE				
maschio.............................	//	146,82	//	242,55
femmina	303,91	222,58	561,52	421,68
MANZO				
maschio	//	161,62	//	237,48
femmina	405,18	313,19	741,04	599,51
BUE	//	109,63	//	209,17
VACCA				
Di età non superiore a 8 anni ...	473,81	371,50	869,00	673,00
Di età superiore a 8 anni	457,15	363,38	842,99	666,60
TORO................................	137,86	//	227,19	//

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI-ANNO 2021

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 465,79		Indennità spettante nella misura massima di€ 853,63 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritii al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO)				
maschio e femmina	130,39	102,40	238,41	193,63
VITELLONE (BUFALO)				
maschio.......,......................	//	106,66	//	176,57
femmina	238,42	190,01	440,93	360,75
MANZO (BUFALO)				
maschio	//	123,80	//	181,51
femmina	350,49	267,00	621,27	510,50
VACCA (BUFALO)				
Di età non superiore a 8 anni ...	465,79	387,82	853,63	700,38
Di età superiore a 8 anni	333,65	273,87	615,68	503,1O
TORO (BUFALO)...............	129,25	//	213,41	//

21A06332

DECRETO 14 ottobre 2021.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. Modifica delle denominazioni della sostanza bromadolina/U4793e, presente nella Tabella I.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle Tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'articolo14, comma 1, lettera *a)* concernente i criteri di formazione della Tabella I;

Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 30 marzo 2020, n. 85, relativo all'inserimento nella Tabella I del testo unico della sostanza bromadolina/U4793e;

Tenuto conto delle note pervenute nel secondo semestre dell'anno 2020 da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di nuove molecole, identificate per la prima volta in Europa, tra cui carbonil-bromadolo, AP-238, O-AMKD, 3F-PCP, Cumil-BC-HpMeGaClone-221, 4F-ABINACA, 3F-N-etilesedrone, 3-clorocatinone, trasmesse dall'osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto Focale italiano nel periodo ottobre - novembre 2020, nonché dell'informativa sul sequestro della sostanza 5F-JWH-398 effettuato in Italia nel mese di ottobre 2020;

Considerato che le sostanze carbonil-bromadolo, AP-238, O-AMKD, 3F-PCP sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella Tabella I di cui al testo unico;

Considerato che le sostanze Cumil-BC-HpMeGaClone-221 e 4F-ABINACA appartengono alla classe dei cannabinoidi sintetici e risultano già sotto controllo in Italia, in quanto inserite nella Tabella I del testo unico, rispettivamente tra gli analoghi di struttura derivanti da indol-3-carbossamide e tra gli analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide, senza essere denominate specificamente;

Considerato che le sostanze 3F-N-etilesedrone e 3-clorocatinone appartengono alla classe dei catinoni sintetici e risultano già sotto controllo in Italia, in quanto inserite nella Tabella I del testo unico tra gli analoghi di struttura derivanti da 2-amino-1-fenil-1-propanone, senza essere denominate specificamente;

Tenuto conto che le sostanze Cumil-BC-HpMeGaClone-221, 4F-ABINACA, 3F-N-etilesedrone e 3-clorocatinone sono state identificate in reperti di materiale sequestrato, da parte delle forze dell'ordine, sul territorio europeo;

Considerato che la sostanza 5F-JWH-398 appartiene alla classe dei cannabinoidi sintetici e risulta già sotto controllo in Italia, in quanto inserita nella Tabella I del testo unico tra gli analoghi di struttura derivante dal 3-(1-naftoil)indolo, senza essere denominata specificamente;

Tenuto conto che la Polizia di Stato di Barcellona Pozzo di Gotto, nella Provincia di Messina, nel mese di ottobre 2020, ha effettuato un sequestro penale di diverse confezioni sigillate contenenti la predetta sostanza, sotto forma di materiale vegetale essiccato;

Ritenuto necessario, in relazione ai rischi connessi ai citati sequestri sul territorio europeo e sul territorio nazionale, inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze Cumil-BC-HpMeGaClone-221, 4F-ABINACA, 3F-N-etilesedrone, 3-clorocatinone, 5F-JWH-398 per favorirne la pronta individuazione da parte delle forze dell'ordine;

Tenuto conto che nella tabella I del testo unico è presente la sostanza denominata bromadolina/U4793e (denominazione comune) e 4-bromo-N- (2- (dimetilamino) cicloesil) benzamide (denominazione chimica) per la quale è successivamente venuta in uso, in ambito internazionale, la denominazione comune nella forma semplificata di «bromadolina» ove sono attualmente utilizzate anche le seguenti altre denominazioni: «U4793e» e «U47931E»;

Ritenuto necessario indicare nella tabella I testo unico la denominazione comune nella forma semplificata oltre alla denominazione completa, che resta indicata come «altra denominazione», integrando con le altre denominazioni «U4793e» e «U47931E» quelle già presenti, per completare le definizioni in uso e per consentire la corretta individuazione della stessa molecola, da parte di operatori sanitari e forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 19 novembre 2020 e del 23 dicembre 2020, favorevoli all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze carbonil-bromadolo, AP-238, O-AMKD, 3F-PCP e della specifica indicazione delle sostanze Cumil-BC-HpMeGaClone-221, 4F-ABINACA, 3F-N-etilesedrone, 3-clorocatinone, 5F-JWH-398 e favorevoli all'indicazione di «bromadolina»quale denominazione comune e di «U4793e» e «U47931E» quali altre denominazioni per la sostanza bromadolina/U4793e, presente nella Tabella I dello stesso testo unico;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 13 luglio 2021, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze carbonil-bromadolo, AP-238, O-AMKD, 3F-PCP e della specifica indicazione delle sostanze Cumil-BC-HpMeGaClone-221, 4F-ABINACA, 3F-N-etilesedrone, 3-clorocatinone, 5F-JWH-398 e favorevole all'indicazione di «bromadolina» quale denominazione comune e di

«U4793e» e «U47931E» quali altre denominazioni per la sostanza bromadolina/U4793e, presente nella Tabella I dello stesso testo unico;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla identificazione per la prima volta in Europa di nuove sostanze psicoattive e alla loro circolazione sul mercato, riconducibile a sequestri effettuati in Europa ed in Italia, e tenuto conto della necessità di agevolare le connesse attività da parte delle forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

3-clorocatinone (denominazione comune);

2-ammino-1-(3-clorofenil)propan-1-one (denominazione chimica);

3-CC (altra denominazione);

3F-N-etilesedrone (denominazione comune);

2-(etilammino)-1-(3-fluorofenil)esan-1-one (denominazione chimica);

3F-NEH (altra denominazione);

3F-PCP (denominazione comune);

1-[1-(3-fluorofenil)cicloesil]piperidina (denominazione chimica);

3-fluoro-PCP (altra denominazione);

4F-ABINACA (denominazione comune);

N-(adamantan-1-il)-1-(4-fluorobutil)-1H-indazol-3-carbossamide (denominazione chimica);

4F-AKB48 (altra denominazione);

5F-JWH-398 (denominazione comune);

1-(5-fluoropentil)-3-(4-cloro-1-naftoil)indolo (denominazione chimica);

CL-2201 (altra denominazione);

AP-238 (denominazione comune);

1-[2,6-dimetil-4-(3-fenilprop-2-enil)piperazin-1-il] propan-1-one (denominazione chimica);

Carbonil-bromadolo (denominazione comune);

(4-bromofenil)-(1-(dimetilammino)-4-idrossi-4-fenetilcicloesil)metanone (denominazione chimica);

Cumil-BC-HpMeGaClone-221 (denominazione comune);

5-(biciclo[2.2.1]ept-2-il)metil)-2-(2-fenilpropan-2-il)-2,5-diidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-one (denominazione chimica);

Cumil-NB-MeGaClone (altra denominazione);

O-AMKD (denominazione comune);

3-(4-acetil-1-metilpiperidin-4-il)fenil acetato (denominazione chimica).

Art. 2.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le denominazioni della sostanza bromadolina/U4793e, di cui al decreto del Ministro della salute 13 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 30 marzo 2020, n. 85, sono sostituite come di seguito indicato:

Bromadolina (denominazione comune);

4-bromo-N- (2- (dimetilamino) cicloesil) benzamide (denominazione chimica);

Bromadolina /U4793e (altra denominazione);

U4793e (altra denominazione);

U47931E (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2021

Il Ministro: SPERANZA

21A06325

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 30 settembre 2021.

Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 133, commi 3 e 6;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 216, comma 27-*ter*, introdotto dall'art. 128, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Considerato che il citato decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 dispone, all'art. 1-*septies*, commi 1 e 2, che vengano rilevate, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, con decreto ministeriale, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 1-*septies*;

Considerato che il decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 stabilisce, all'art. 1-*septies*, comma 4, che le istanze di compensazione per variazioni in aumento debbano essere presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo art. 1-*septies*;

Considerato che il decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 stabilisce, altresì, al comma 6 dell'art. 1-*septies*, che si possa far fronte a dette compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente e che possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2021;

Considerato che il decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 stabilisce, altresì, al comma 7 dell'art. 1-*septies*, che in caso di insufficienza delle risorse di cui al precedente comma 6 del medesimo articolo, per i lavori realizzati ovvero affidati dai soggetti indicati nel medesimo comma 7, si provvede alla copertura degli oneri, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro che costituisce limite massimo di spesa, attraverso il Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui al successivo comma 8;

Visto l'art. 1-*septies*, comma 8, del predetto decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 che, nell'istituire, per le finalità di cui al suddetto comma 7, il Fondo per l'adeguamento dei prezzi con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, dispone che, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, siano stabilite le modalità di utilizzo del Fondo stesso, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalità per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;

Vista la nota del Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali in data 15 settembre 2021, prot. n. 11198, con la quale si rappresenta che l'apposito capitolo di spesa istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - CDR 2 -, verrà assegnato con integrazione della direttiva dipartimentale n. 74 del 30 giugno 2021 alla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;

Ritenuto di dover far riferimento agli articoli 61 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ai fini dell'individuazione delle piccole, medie e grandi imprese di costruzione richiamate nell'art. 1-*septies*, comma 8, del citato decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, intendendosi per:

piccola impresa: l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ovvero l'impresa in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

media impresa: l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

grande impresa: l'impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

Ritenuto, al fine di assicurare alle categorie della piccola, media e grande impresa parità di accesso al Fondo di euro 100.000.000,00 di cui all'art. 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, di dover assegnare a ciascuna delle tre categorie una quota parte pressoché equivalente del suddetto Fondo pari a: euro 34.000.000,00 per la categoria «piccola impresa», euro 33.000.000,00 per la categoria «media impresa» ed euro 33.000.000,00 per la categoria «grande impresa»;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute ai soggetti indicati all'art. 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei termini fissati dall'art. 1-*septies*, comma 4, del citato decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, e ritenute ammissibili ai sensi della legge medesima e del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 1-*septies* del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, avente una dotazione complessiva pari a euro 100.000.000,00 per l'anno 2021, è così ripartito:
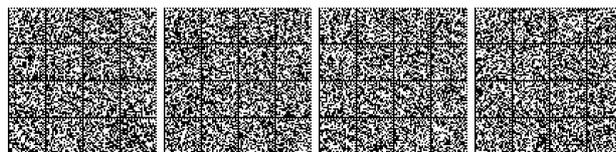
a) categoria «piccola impresa». Per «piccola impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria è assegnata una dotazione pari ad euro 34.000.000,00;

b) categoria «media impresa». Per «media impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria, è assegnata una dotazione pari ad euro 33.000.000,00;

c) categoria «grande impresa». Per «grande impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria è assegnata una dotazione pari ad euro 33.000.000,00.

2. Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate dal precedente comma esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.

3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale e verticale ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ciascun raggruppamento concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate al comma 1 esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta, ai sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, dall'impresa mandataria, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.

4. Nel caso di operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, nonché di quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi internazionali o bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, l'individuazione della categoria di appartenenza di cui al comma 1 viene effettuata sulla base della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero dell'art. 49 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2.

1. Con il decreto di cui all'art. 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 sono rilevate le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del suddetto decreto di cui all'art. 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1-*septies*, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 invia, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere - richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 8 del suddetto art. 1-*septies*.

3. La richiesta di cui al comma 2 del presente articolo riporta tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 1-*septies* del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 e pervenute entro il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 1-*septies*.

4. Per ciascuna delle istanze di compensazione di cui al comma 4 dell'art. 1-*septies* del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, i soggetti indicati al comma 7 del predetto art. 1-*septies* inviano, altresì:

la documentazione giustificativa prodotta dall'impresa;

l'attestazione relativa all'importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione, secondo i criteri di cui al precedente art. 1, della categoria di appartenenza dell'impresa richiedente;

la dichiarazione comprovante l'insufficienza delle risorse finanziarie di cui all'art. 1-*septies*, comma 6, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione.

Art. 3.

1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere assegna, a ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, le risorse in ragione dell'importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.
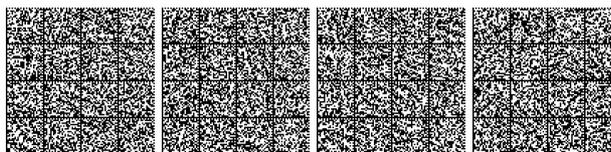
Art. 4.

1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, qualora l'ammontare delle richieste di accesso di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa, i soggetti indicati all'art. 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili.

2. La percentuale di partecipazione, da applicare a ciascuna richiesta di accesso al Fondo, è determinata rapportando l'ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all'importo complessivo delle richieste di accesso riferite alla medesima categoria d'impresa.

3. I soggetti indicati all'art. 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 applicano la percentuale calcolata ai sensi del comma 2 per ogni singola istanza di compensazione.

Art. 5.

1. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, i soggetti indicati all'art. 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 assegnano le risorse relative alla compensazione all'impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese.

Art. 6.

1. La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere provvede a comunicare ai soggetti indicati all'art. 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 l'assegnazione delle risorse, che saranno loro attribuite secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, al fine della corresponsione a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione.

2. L'assegnazione delle risorse ai soggetti indicati all'art. 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 è pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 7.

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2021.
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2870

21A06395

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 ottobre 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria – olio essenziale a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bergamotto di Reggio Calabria – olio essenziale».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» emanati dal Ministero delle politiche agricole ali-

mentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 509 della Commissione del 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge 76 del 16 marzo 2001 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale»;

Visto il decreto ministeriale del 13 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale», rinnovato da ultimo con decreto del 24 maggio 2017;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «oli essenziali» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'oganismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 13 marzo 2014 al Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale - con sede legale in Condofuri, via Rodinò, n. 11, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel decreto del 13 marzo 2014 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2021

Il dirigente: CAFIERO

21A06326

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 ottobre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Sebastiano società cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «San Sebastiano società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 aprile 2020, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 30.661,38, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 65.859,82 ed un patrimonio netto negativo di euro -35.104,60;

Considerato che il grado di insolvenza della società cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti verso lo Stato per contributi non versati;

Considerato che in data 14 aprile 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota del 15 ottobre 2020, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha comunicato una terna di professionisti idonei e disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore della procedura in argomento;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 5 ottobre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 5 ottobre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Letizia Fabbri;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Sebastiano società cooperativa in liquidazione», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale 00558740379) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Letizia Fabbri, nata a Imola (BO) il 21 marzo 1981 (codice fiscale FBBLTZ81C61E289D), ivi domiciliata in via Casola Canina n. 59.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06327

DECRETO 12 ottobre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.C.E.P.P. Cooperativa commissionaria esercizi pubblici pastic-cerie società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
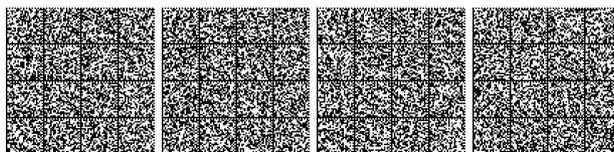
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 set-

tembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 2020 n. 217/2020, con il quale la società cooperativa «C.C.E.P.P. Cooperativa commissionaria esercizi pubblici pastic-cerie società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma (PR) - (codice fiscale 00151230349), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Andrea Galvani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 1° marzo 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la nota del 14 settembre 2021, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha trasmesso una terna di professionisti idonei e disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore della procedura in argomento;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Andrea Galvani dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che in data 5 ottobre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 5 ottobre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Giuseppe Pierluigi Andreatta;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Pierluigi Andreatta, nato a Feltre (BL) il 9 marzo 1969 (codice fiscale NDRGPP69C09D530V), domiciliato in Parma (PR), piazza Antonio Salandra n. 33A, in sostituzione del dott. Andrea Galvani, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06328

DECRETO 12 ottobre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fede e Lavoro di S. Pietro in Casale società cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Fede e Lavoro di S. Pietro in Casale società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 aprile 2020, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 70.069,77, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 103.204,09 ed un patrimonio netto negativo di euro -33.040,48;

Considerato che il grado di insolvenza della società cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti previdenziali, come esposto nel verbale di revisione concluso il 22 maggio 2020;

Considerato che in data 2 aprile 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 5 ottobre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 5 ottobre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Letizia Fabbri;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fede e Lavoro di S. Pietro in Casale società cooperativa in liquidazione», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale n. 00617130372) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Letizia Fabbri, nata a Imola (BO) il 21 marzo 1981 (codice fiscale FBBLTZ81C61E289D), ivi domiciliata in via Casola Canina, n. 59.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06330

DECRETO 12 ottobre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa produttori latte di Amatrice società cooperativa agricola», in Amatrice e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società cooperativa «Cooperativa produttori latte di Amatrice società cooperativa agricola in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 9.965,00 si riscontrano debiti a breve termine di euro 153.198,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -125.288,00;

Considerato che in data 9 aprile 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 5 ottobre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 5 ottobre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Luciano Quadrini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa produttori latte di Amatrice società cooperativa agricola in liquidazione», con sede in Amatrice (RI) (codice fiscale n. 00057820573), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luciano Quadrini, nato a Sora (FR) il 13 luglio 1960 (codice fiscale QDRLCN60L13I838S), domiciliato in Roma (RM), via Liberiana, n. 17.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06331
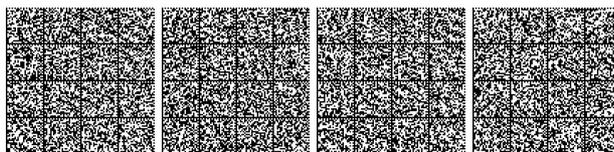
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fucidin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1164/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 477/2021 del 27 maggio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 10 giugno 2021 con la quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Fucidin» (acido fusidico) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 29 luglio 2021 con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale

«Fucidin» (acido fusidico) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 049293018;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 07-10 settembre 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FUCIDIN (acido fusidico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«20 mg/g crema» tubo da 30 g - A.I.C. n. 049293018 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fucidin» (acido fusidico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 7 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06214

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Loette», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1168/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e con delibera 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano ed in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione
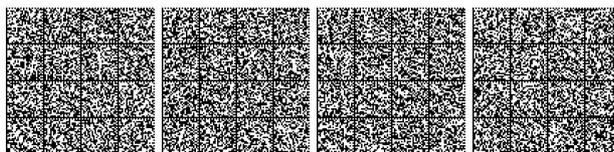
in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 303/2021 del 1° aprile 2021, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale -, n. 95 del 21 aprile 2021, con la quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Loette» (etinilestradiolo e levonorgestrel) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 30 giugno 2021 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Loette» (etinilestradiolo e levonorgestrel);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 7-10 settembre 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LOETTE (etinilestradiolo e levonorgestrel) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse - A.I.C. n. 049231018 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LOETTE (etinilestradiolo e levonorgestrel) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06215

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Netildex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1170/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 751/2020 del 14 dicembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 24 dicembre 2020 con la quale la società Farma 1000 s.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale NETILDEX (desametasone e antiinfettivi) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 29 luglio 2021 con la quale la società Farma 1000 s.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Netildex» (desametasone e antiinfettivi) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 048999015;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-10 settembre 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NETILDEX (desametasone e antiinfettivi) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«3 mg/ml/1 mg/ml collirio, soluzione» flacone 5 ml - A.I.C. n. 048999015 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Netildex» (desametasone e antiinfettivi) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 7 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06216

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobradex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1180/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 504/2020 del 2 settembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 9 settembre 2020 con la quale la società Farma 1000 s.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale TOBRADEX (desametasone e antiinfettivi) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 29 luglio 2021 con la quale la società Farma 1000 s.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Tobradex» (desametasone e antiinfettivi) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 041670098;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-10 settembre 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRADEX (desametasone e antiinfettivi) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - A.I.C. n. 041670098 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tobradex» (desametasone e antiinfettivi) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 7 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06217

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Niquitin»

Estratto determina AAM/PPA n. 803/2021 del 20 ottobre 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale NIQUITIN (A.I.C. n. 034283), per le forme e confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

una variazione di tipo II, B.II.b.1.c - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi:

aggiunta di un sito (LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Germania) per le fasi di produzione e di confezionamento primario.

Codice pratica: VC2/2020/649.

Numero procedura: SE/H/xxxx/WS/423.

Titolare A.I.C.: Perrigo Italia S.r.l. (codice SIS 2709).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06348

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Annister»

Estratto determina AAM/PPA n. 792/2021 del 20 ottobre 2021

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.4), aggiornamento dei seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo: 4.3 e 4.4 per inserimento di informazioni relative ai pazienti con compromissione renale, 4.5 per inserimento interazione, 4.8 per allineamento informazioni riportate in RCP e FI ed adeguamento alla classificazione MedDRA. Modifiche formali del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette e in accordo alla versione corrente del QRD template.

La suddetta variazione è relativa al medicinale ANNISTER nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 042223053 - «10.000 UI/1 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 042223038 - «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose 2,5 ml;

A.I.C. n. 042223103 - «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 10 ml con siringa dosatrice;

A.I.C. n. 042223065 - «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro 2,5 ml

A.I.C. n. 042223040 - «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose 2,5 ml;

A.I.C. n. 042223077 - «50.000 U.I./5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 042223089 - «50.000 U.I./5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 042223091 - «50.000 U.I./5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 5 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2019/255.

Titolare A.I.C.: I.B.N Savio S.r.l. (codice fiscale 13118231003).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

21A06359

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dibase»

Estratto determina AAM/PPA n. 793/2021 del 20 ottobre 2021

Codice pratica: N1B/2020/926*bis*.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DIBASE anche nella forma e confezione di seguito indicata:

confezione: «10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 036635326 (base 10) 12Y0PY (base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Principio attivo: colecalciferolo.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a. (codice fiscale 05200381001).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

1. La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 2 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06360

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gamunex»

Estratto determina AAM/PPA n. 795/2021 del 20 ottobre 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale GAMUNEX (A.I.C. n. 045410), per le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

tipo II, B.I.a.2.c) Modifiche nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. La modifica riguarda una sostanza biologica/immunologica o l'utilizzo di una sostanza derivata, chimicamente diversa nella fabbricazione di una sostanza biologica/immunologica, tale da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale e che non è collegata ad un protocollo.

tipo II, B.I.a.1.e) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea. La modifica riguarda un principio attivo biologico o una materia prima, un reattivo o un prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione di un prodotto biologico o immunologico.

Si approva l'aggiunta di una miscela come intermedio per la produzione di «Gamunex».

Codice pratica: VC2/2021/161.

Numero procedura: DE/H/473/001/II/066/G.

Titolare A.I.C.: Grifols Deutschland GmbH (codice SIS 4474).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta,ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06361

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Voxisud»

Estratto determina AAM/PPA n. 797/2021 del 20 ottobre 2021

Codice pratica: N1B/2021/783*bis*.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OSSIGENO VOXISUD anche nella forma e confezione di seguito indicata.

Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile 1000 litri - A.I.C. n. 039160282 (base 10) 15C2GU (base 32).

Forma farmaceutica: gas medicinale criogenico.

Principio attivo: ossigeno.

Titolare A.I.C.: Voxisud S.r.l. (codice fiscale 02509660607).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06362

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urochinasi EG»

Estratto determina AAM/PPA n. 799/2021 del 20 ottobre 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale UROCHINASI EG (A.I.C. n. 026195), per le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

tipo II, B.I.a.4): modifiche delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del principio attivo; soppressione di una prova in corso di fabbricazione, tale da avere un effetto significativo sulla qualità globale del principio attivo;

tipo II, B.I.b.1): modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo; soppressione di un parametro di specifica tale da avere un effetto significativo sulla qualità totale del principio attivo e/o del prodotto finito.

Codice pratica: VN2/2021/59.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06363

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 802/2021 del 20 ottobre 2021

Codice pratica: C1A/2021/1087*bis*.

È autorizzata l'immissione in commercio dei medicinali di seguito descritti anche nella forma e confezioni di seguito indicate.

Medicinale: PANTORC.

Confezione: «40 mg compresse gastroresistenti» 500 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 031981362 (base 10) 0YHZTL (base 32).

Medicinale: PANTECTA.

Confezione: «40 mg compresse gastroresistenti» 500 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 031834346 (base 10) 0YCJ7B (base 32).

Medicinale: PANTOPAN.

Confezione: «40 mg compresse gastroresistenti» 500 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 031835352 (base 10) 0YCK6S (base 32).

Medicinale: PEPTAZOL.

Confezione: «40 mg compresse gastroresistenti» 500 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 031111343 (base 10) 0XPG5H (base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Principio attivo: pantoprazolo.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia S.p.a. (codice fiscale 00696360155).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06364

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società A2A Gencogas S.p.a., in Piacenza.

Si rende noto che, con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000417 del 13 ottobre 2021, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-974 del 3 agosto 2009 alla società A2A Gencogas S.p.a., identificata dal codice fiscale 01995170691, con sede legale in corso di Porta Vittoria n. 4 - 20122 Milano (MI)(ID 54/10170), per l'esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di Piacenza (PC), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica - via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.mite.gov.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A06276

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-258) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
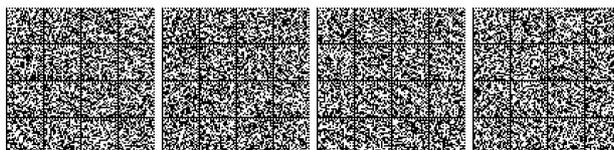
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.